



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CON IL BILANCIO (SA ITALIA 720B)**

**OPINION ON THE CONSISTENCY OF THE MANAGEMENT
COMMENTARY WITH THE FINANCIAL STATEMENT
(SA ITALIA 720B)**

Relatore:

Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:

Rudina Ajdini

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 2
CAPITOLO 1: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
1.1 La Revisione dei conti e sue finalità	pag. 4
1.2 Il processo di Revisione legale	pag. 6
1.3 Soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di Revisione	pag. 11
CAPITOLO 2: LA RELAZIONE SULLA GESTIONE	
2.1 Introduzione alla Relazione sulla gestione	pag. 14
2.2 Che cos'è la Relazione sulla gestione	pag. 15
2.3 Contenuto della Relazione sulla gestione	pag. 17
2.4 Funzione della Relazione sulla gestione	pag. 22
CAPITOLO 3: IL PRINCIPIO DI REVISIONE (SA ITALIA) N. 720B	
3.1 Il principio di revisione SA 720B	pag. 24
3.2 Obiettivo della revisione e responsabilità	pag. 26
3.3 Procedure di revisione sulla Relazione sulla gestione	pag. 28
3.4 Tipologie di giudizio sulla coerenza	pag. 32
CONCLUSIONE	pag. 35
BIBLIOGRAFIA	pag. 37

INTRODUZIONE:

In un contesto ambientale in continuo cambiamento, le informazioni assumono un ruolo fondamentale¹ in quanto sono sempre più forti le aspettative degli stakeholder su una rappresentazione trasparente ed esaustiva della gestione aziendale. Il bilancio assume un ruolo centrale nell'informativa sul complesso sistema degli equilibri economico, patrimoniale e finanziario aziendali. Tuttavia, le informazioni contenute in tale documento non sempre rispondono pienamente alle attese conoscitive dei vari stakeholder di cui l'impresa deve costantemente ricercare il consenso anche per la creazione e il consolidamento del proprio valore nel corso del tempo². Maggiori informazioni vengono fornite nella Relazione sulla Gestione la cui finalità è andare oltre a quelle che sono le sole informazioni contenute negli schemi di bilancio. Il ruolo di primo piano di tale allegato di bilancio, nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria d'impresa, si esplica in special modo nella focalizzazione prospettica e strategica dell'informativa in essa contenuta e proprio in ciò consiste la sua vera peculiarità. Nell'attuale scenario in continua evoluzione, l'incremento delle complessità dell'ambiente economico finanziario richiede al revisore un'adeguata professionalità, una forte competenza tecnica e apertura internazionale e una

¹ Di Stefano G., Il sistema delle comunicazioni economico-finanziarie nella realtà aziendale moderna, Giuffrè, Milano

² Salvioni D. M., Il bilancio d'esercizio nella comunicazione integrata d'impresa, Giappichelli, Torino p 43

capacità di operare con integrità e nel rispetto dei principi etici. In considerazione all'aumento delle complessità aziendali e delle aspettative di trasparenza dei mercati finanziari, la revisione legale ha assunto una valenza sempre più importante nell'analisi delle imprese. In base a quanto prestabilito dai principi di revisione, gli obiettivi del revisore italiano si estendono anche nell'ambito della Relazione sulla gestione in quanto egli è tenuto all'espressione, nella relazione, di un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e a rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi, fornendo indicazioni sulla natura di tali errori, ove presenti.

Lo scopo della presente tesi è, dunque, illustrare come l'attività di revisione contabile sia prevalentemente finalizzata ad accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio garantendo l'affidabilità delle informazioni in esso contenute. Nello svolgimento del presente elaborato, infatti, si segue uno schema logico ben definito: viene dapprima analizzata la Revisione Legale dei conti ponendo l'enfasi sui principali elementi caratterizzanti, l'analisi poi si concentra sulla Relazione sulla gestione, in particolare sul suo contenuto al fine di comprendere la qualità informativa minima richiesta dalla legge, e infine nella terza ed ultima parte della tesi viene analizzato il principio italiano ISA 720B, analizzando il ruolo della revisione legale dei conti in tema di relazione sulla gestione.

CAPITOLO 1: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1.1 LA REVISIONE DEI CONTI E SUE FINALITÀ

La revisione aziendale è una disciplina che afferisce al settore disciplinare dell'Economia Aziendale. La revisione è parte dell'economia dell'azienda e si ricollega principalmente alla ragioneria in quanto anche essa ha per oggetto primariamente i sistemi informativi e di controllo. La revisione contabile può essere definita come il processo di controllo attraverso il quale il revisore ottiene elementi probativi adeguati e sufficienti ad esprimere un giudizio sul bilancio³, in merito all'attendibilità di determinati insiemi di rilevazioni d'azienda.

La revisione contabile, identificabile anche con il nome di Revisione Legale dei Conti, controllo contabile o di Revisione Legale, è un processo articolato di indagini documentali effettuato dal revisore tramite adeguati mezzi e tecniche sofisticati e nel rispetto di norme etico-professionali al fine di formulare un giudizio professionale, indipendente, responsabilizzato sul bilancio d'esercizio e consolidato (ove redatto) valutato in relazione alla conformità dello stesso alle norme vigenti e a predeterminati principi contabili di generale accettazione⁴.

La revisione aziendale include l'insieme dei procedimenti di controllo amministrativo, contabile e gestionale realizzati a partire dall'analisi e valutazione dei sistemi di controllo preesistenti. Le verifiche successive sono svolte attraverso

³ Bava F., La revisione del bilancio, dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia, Giuffrè Editore

⁴ Materiale didattico prof. Marco Giuliani, anno accademico 2018/2019

comparazioni spazio-temporali (revisione indiretta) e/o sul fondamento d'indagini sia fisiche che documentali e nuove rivelazioni dei fenomeni economico amministrativi d'azienda, normalmente su base campionaria (revisione diretta)⁵.

Lo scopo della Revisione, oltre alla formulazione del sopracitato giudizio, consiste anche nel verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Oggetto della revisione contabile sono dunque la contabilità e il bilancio d'esercizio. La finalità della revisione contabile, dunque, è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio. Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nel caso della maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore il formarsi di tale giudizio.

⁵ Marchi L., Revisione Aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore

Il giudizio del revisore è basato sul concetto, definito dai principi internazionali di revisione, della “ragionevole certezza” ovvero qualcosa di poco inferiore alla certezza, un convincimento del revisore basato su di una valutazione oggettiva del contesto in cui sta operando identificando le aree critiche di analisi in cui potrebbero risiedere componenti di rischio che potrebbero quindi compromettere l’emissione di un adeguato giudizio.

Tale approccio viene definito “approccio al rischio”, metodologia che permette al revisore di pianificare la propria attività commisurando la profondità delle sue indagini in modo proporzionale al rischio rilevato. Si è quindi passati da un approccio che era “orientato alle procedure” e alle voci di bilancio ad uno “orientato al rischio” ossia focalizzato sulle aree critiche di revisione e sulla pianificazione del lavoro. L’interesse per il modello del rischio dipende dal fatto che la revisione si svolge a campione ed esiste quindi un rischio ineliminabile di formulare un giudizio errato.

1.2 IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

L’attività di revisione deve essere pianificata e svolta con scetticismo professionale ovvero con un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, da un costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione

critica della documentazione inerente alla revisione. Tale atteggiamento deve essere mantenuto nel corso dell'intero processo di revisione.

Il revisore deve dotarsi di un sistema documentale tempestivo, corretto, adeguato e completo al fine di rendere ripetibile e comprensibile il processo di revisione svolto in conformità dei principi di revisione⁶.

Il revisore, inoltre, deve conformarsi a tutti i principi di revisione, agli obiettivi e alle regole. I principi di revisione hanno valenza normativa, sono standard di comportamenti, regole di azione cui il revisore deve attenersi; sono volti a garantire uno standard qualitativo alto. Tali principi di revisione hanno lo scopo di definire gli standard in base ai quali commisurare il livello qualitativo della revisione anche al fine di limitare la discrezionalità del revisore ma senza essere sostitutivi della sua valutazione professionale. I principi di revisione rappresentano così un supporto tecnico all'attività del revisore, limitando la discrezionalità del suo operato. Tuttavia, essi non possono in alcun modo surrogare la competenza professionale del revisore che, nel rispetto dei principi, determina l'efficacia degli accertamenti e dei controlli di revisione. I suddetti principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non

⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 230: La documentazione della revisione contabile

contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; in altri termini, il revisore deve minimizzare il cosiddetto “rischio di revisione” il quale è legato alla valutazione della significatività.

Il revisore, nell’esprimere il proprio giudizio sul bilancio, dichiara che il bilancio è privo di errori significativi. Un’informazione è significativa quando la sua omissione o inesattezza può influenzare decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. La valutazione di cosa sia significativo dipende dal giudizio professionale del revisore, dalla dimensione e dalla natura dell’informazione.

Il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore non è responsabile dell’individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso. Il concetto di significatività deve essere applicato durante la fase di pianificazione, durante lo svolgimento della revisione contabile e anche durante la valutazione dell’effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell’effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio.

La fase di pianificazione riguarda lo sviluppo di un’analisi dei rischi, di una strategia generale e di un approccio dettagliato considerando la dimensione dell’azienda, la complessità del lavoro di revisione, la conoscenza del settore e della società, la natura dell’incarico e i tempi e l’ampiezza delle procedure di revisione. Un’adeguata pianificazione permette di concentrare gli sforzi sulle aree critiche del bilancio, di controllare e ridurre il rischio di revisione, svolgere

procedure coerenti con il costo della revisione e completare il lavoro tempestivamente.

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore sono i seguenti:

- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore⁷.

In base a quanto stabilito dall'art. 10 bis D.Lgs. 135/2016 il revisore deve valutare e documentare:

- il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli;
- la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessarie.

⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220: Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio

Il principio di revisione ISCQ1 richiede al revisore prima di proporsi per ottenere un incarico o per continuare a mantenere l'incarico, di effettuare alcune valutazioni preliminari volte a verificare:

- la disponibilità di competenze per svolgere l'incarico e la possibilità di utilizzarle;
- essere in grado di rispettare i principi etici e aver considerato l'integrità del cliente;
- aver valutato responsabilità professionali e legali e la possibilità di recedere o interrompere l'incarico.

Il revisore deve quindi applicare le procedure necessarie per poter acquisire le informazioni necessarie, stabilire se è appropriato accettare/proseguire l'incarico e documentare il modo in cui sono state risolte le problematiche nei casi in cui ne siano identificate. Particolare attenzione va ovviamente posta nel caso di incarichi ove siano emerse reali o presunte frodi. Per lo svolgimento del lavoro e in particolare per il controllo delle asserzioni, il revisore deve acquisire degli elementi probativi che riguardano il sistema di controllo interno e il sistema informatico ossia delle informazioni indispensabili per giungere alle conclusioni su cui il revisore basa il proprio giudizio sul bilancio. Tali elementi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio, sia altre informazioni. In relazione agli elementi probativi il revisore deve valutare due caratteristiche tra di loro correlate: la sufficienza, attinente al profilo

quantitativo dei documenti, e l'appropriatezza, riguardante il profilo qualitativo. Connesso al profilo qualitativo oltre alla pertinenza del documento all'attività di controllo vi è anche la sua qualità, tanto più la qualità è scadente tanto più la quantità degli elementi probativi deve essere ampia. Se la qualità degli elementi non è ritenuta dal revisore adeguata allora egli si trova nell'impossibilità ad esprimere il giudizio.

La revisione del bilancio non avviene in modo integrale ma per campione per ragioni di tempestività, costi e a causa dell'impossibilità di fatto di verificare tutte le operazioni aziendali. Il revisore deve pertanto definire l'ampiezza ossia la quantità di voci da verificare. Lo scopo del campionamento è quello di trarre conclusioni sull'intera popolazione: il campione deve quindi essere rappresentativo dell'universo. Il rischio di campionamento deriva dalla possibilità che "le conclusioni raggiunte dal revisore, sulla base del campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l'intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione"⁸.

1.3 SOGGETTI ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE

La revisione contabile è affidata a un revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro. Dal 13 settembre 2012 è istituito il Registro dei

⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 530: Campionamento di revisione

Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel quale sono transitati sia le società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob sia gli iscritti, persone fisiche e società, nel Registro dei Revisori Contabili⁹.

Nel modello base la revisione viene svolta dal revisore legale e solo in certe circostanze può essere affidata a un organo già esistente quale sindaco o collegio sindacale. Solo nel modello di governance tradizionale la revisione può essere affidata a un organo già esistente rispettando però alcune limitazioni: la società non deve essere un EIP, non deve essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato, tutti sindaci devono essere revisori e tale possibilità deve esplicitamente essere prevista dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs 39/2010 possono richiedere l'iscrizione a tale registro le persone fisiche che:

- sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
- sono in possesso di una laurea almeno triennale in materie economiche, aziendali o giuridiche (individuate con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob);
- hanno svolto il tirocinio triennale presso un revisore contabile o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'UE con capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante (iscrizione al Registro del Tirocinio);

⁹ Materiale didattico prof. Marco Giuliani anno accademico 2018/2019

- hanno superato l'esame di idoneità professionale, indetto dal Ministero dell'economia e delle finanze almeno due volte l'anno.

Per quanto concerne l'iscrizione al Registro da parte delle società sono rinvenibili al comma 4 dello stesso articolo 2 le condizioni da soddisfare per ottenere tale iscrizione:

- i componenti del CDA o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob;

- la maggioranza dei componenti del CDA o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- s.s., s.n.c., s.a.s., maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'UE;

- s.p.a., s.a.p.a., azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

- s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'UE;

- responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.

CAPITOLO 2: LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

2.1 INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Con l'intento di voler tutelare i vari stakeholders aziendali, il legislatore richiede agli amministratori una serie di adempimenti volti a consentire ai soggetti interessati di essere adeguatamente informati sulla reale situazione della società. Ed è proprio sulla struttura e sui contenuti di questa informativa, redatta dagli amministratori, su cui si focalizza il presente capitolo.

Tra i molteplici veicoli della comunicazione quali bilanci infrannuali, lettera agli azionisti, comunicati stampa, rapporto ambientale, visite aziendali, sito web, il bilancio d'esercizio con i suoi allegati di legge gioca indubbiamente un ruolo centrale. Esso costituisce, infatti, il principale strumento d'informazione esterna, per la periodicità della redazione e della diffusione, per il carattere istituzionale che lo contraddistingue, per i contenuti e la presumibile attendibilità dei dati, valori e informazioni da esso rappresentati¹⁰.

Nonostante l'indiscutibile importanza del bilancio all'interno del processo di comunicazione, gli sono stati riscontrati taluni limiti e carenze poiché non considera adeguatamente il rischio aziendale e, data la storicità dei dati in esso contenuti, è orientato al passato con ovvie difficoltà nell'estrapolazione delle informazioni prospettiche circa la possibile evoluzione della gestione aziendale.

¹⁰ Allegrini M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria* Milano, Giuffrè p.20

L'informativa contabile di bilancio è, dunque, fondamentale, necessaria ma non sufficiente ad esaudire le esigenze conoscitive di tutti coloro che sono interessati alla gestione aziendale.

In quest'ottica assume un rilievo decisamente critico la funzione svolta dalla Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori, la quale, seppure nel ruolo di allegato di bilancio, rappresenta il documento decisivo per la riduzione del gap tra le informazioni pubblicate e quelle richieste dai relativi stakeholder.

2.2 CHE COS'È LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La Relazione sulla gestione si configura come uno strumento integrato ed evoluto di comunicazione sul sistema-azienda che riesce a combinare informazioni qualitative e quantitative, consuntive e prospettiche, di carattere contabile ed extra-contabile e relative ad aspetti socio-ambientali.

Attraverso questo allegato di bilancio il management fornisce esternamente la propria visione soggettiva della situazione aziendale corrente e futura integrando e contestualizzando i dati di bilancio con informazioni aggiuntive di natura extra-contabili ritenute necessarie per una comprensione del business aziendale.

La Relazione sulla gestione deve essere indirizzata all'esterno dell'impresa per cui, come specifica lo stesso CNDCEC¹¹, il suo contenuto deve completare e

¹¹ si veda a tal proposito il documento rilasciato dal Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): "La relazione sulla gestione art. 2428 Codice Civile, La relazione

integrare le informazioni già desumibili dagli schemi di bilancio permettendo una corretta lettura dell'azienda nel suo complesso. La Relazione sulla gestione non va pertanto confusa con le diverse forme di reporting operativo interno. Inoltre, si distingue dalla Nota Integrativa la quale è un'appendice esplicativa delle sintesi quantitativo-contabili di bilancio che si affianca allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico puntualizzando i principali aggregati patrimoniali ed economici diversamente dalla Relazione sulla gestione, che diviene un documento a corredo del bilancio, nella quale le informazioni degli amministratori sull'andamento della gestione devono fornire un significato unitario e interpretativo dei dati contenuti nel bilancio.

La pressante domanda informativa proveniente dalle varie categorie di stakeholder ha inciso significativamente sulle scelte di comunicazione di molte imprese portandole ad ampliare e ad arricchire volontariamente l'informativa obbligatoria con informazioni sia contabili che non contabili, di natura sia quantitativa che qualitativa. Tale comunicazione voluta può dunque essere frutto di una scelta spontanea dell'azienda o può costituire la risposta necessaria alle istanze

sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007, Roma 14 gennaio”

informative avanzate da particolari interlocutori aziendali dotati di forte potere di condizionamento nei confronti dell'azienda¹².

Elementi, ad esempio, quali il capitale intellettuale, la notorietà del marchio, la sensibilità verso l'ambiente o le problematiche sociali, le credibilità presso la clientela, sono elementi determinanti nella creazione o difesa del vantaggio competitivo di molte aziende, ma nessuna norma ne impone un obbligo specifico di comunicazione.

Anche il CNDCEC nelle sue guide, nel suggerire diversi livelli comunicazionali, lascia ampia discrezionalità di scelta al management per quanto riguarda la forma della rappresentazione, l'ampiezza e il grado di dettaglio dell'analisi. La caratteristica della Relazione sulla gestione, dunque, è quella di essere un documento "aperto" ove la rilevanza di ciascuna informazione è affidata alla valutazione soggettiva del redattore del bilancio.

2.3 CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La Relazione sulla gestione delle imprese industriali, mercantili e di servizi che redigono il bilancio di esercizio viene disciplinata dall'art. 2428 c.c.

Il legislatore precisa che le informazioni contenute nella Relazione devono essere conformi ai principi sovraordinati della veridicità e della correttezza affinché il

¹² in merito distingue la comunicazione in dovuta e voluta: Di Stefano G. Il sistema delle comunicazioni economico finanziarie nella realtà aziendale moderna, Milano, Giuffrè p 154

documento stesso sia finalizzato all'esplicitazione di un quadro esauriente e fedele per la comprensione della dinamica aziendale.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele ossia corretta, veritiera, affidabile, equilibrata quindi obiettiva ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Per alcuni Autori (tra gli altri, F.Bava e A.Devalle), il dettato normativo richiederebbe una valutazione della gestione sotto diversi profili complementari quali quello finanziario (riguardante le relazioni tra fabbisogni finanziari e modalità di loro copertura e tra flussi monetari in entrata e in uscita), patrimoniale (relazioni tra patrimonio netto e i debiti) ed economico (relazioni tra flussi di ricavo e di costo).

È indubbio, però, che possa servire allo scopo anche una valutazione della posizione dell'azienda nei mercati di riferimento e nell'ambiente in cui opera¹³, nonché una descrizione delle condizioni dell'ambiente esterno all'azienda e delle condizioni interne alla stessa.

¹³ Caratozzolo M., *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, p.727

L'andamento della gestione, poi, dovrebbe essere considerato sia in termini consuntivi che prospettici, illustrando le performance ottenute a confronto con quelle dei concorrenti o rispetto alla media del settore¹⁴.

Per quanto riguarda i rischi e le incertezze cui la società può essere esposta, si ritiene che oltre alla loro descrizione sia necessario fornire anche indicazioni sulle iniziative prese dal management per farvi fronte al fine di favorire la trasparenza e visibilità della società verso gli stakeholder ed in particolare gli istituti bancari e finanziari.

Affinché l'analisi permetta agli stakeholder una visione corretta della società, dei suoi risultati e della sua gestione, il legislatore stabilisce si devono impiegare due macrocategorie di indicatori: finanziari e non finanziari.

Gli indicatori finanziari, ossia indicatori estrapolati dalla contabilità generale¹⁵, si distinguono in:

- indicatori economici (o di redditività), i più utilizzati nell'ambito della prassi aziendale sono il ROE, ROI, ROS;

¹⁴ Cane M., *il bilancio d'esercizio: le informazioni descrittive. Dal modello nazionale al modello IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè p 318

¹⁵ In proposito il CNDCEC si esprime nei seguenti termini: "La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine "financial" in "finanziario" ha, in realtà, fuorviato il significato originario delle richieste informative. Nella sostanza quindi, i "financial indicators" sono gli indicatori estrapolati dalla contabilità generale, così come i "non financial indicators" sono gli indicatori non desumibili dalla contabilità generale" (CNDCEC, *La Relazione sulla gestione*, op.cit., p.9)

- indicatori patrimoniali, che hanno lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine; esempi sono i margini di struttura e i corrispondenti quozienti, leverage;

- indicatori di liquidità, che analizzano la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel breve termine, di far fronte alle uscite attese nel breve termine (le passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite); gli indicatori che di norma si impiegano sono il Margine di Disponibilità, CCN, Margine di Tesoreria, PFN, Tasso di rotazione dei crediti e dei debiti.

Per procedere alla costruzione degli indicatori è necessario riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico civilistici secondo le varie configurazioni più adatte all'analisi.

Gli indicatori non finanziari, invece, sono informazioni integrative rispetto agli indicatori finanziari che contribuiscono a una lettura più completa della situazione aziendale. Si tratta di elaborare i c.d. key performance indicators (KPI) i quali devono essere selezioni in relazione alle caratteristiche specifiche dell'impresa considerata in termini di attività caratteristica, di settore produttivo. Come descritto in IRDEC e CNDCEC i principali indicatori di performance riguardano le seguenti aree: posizionamento sul mercato, rapporti con la clientela, peculiarità segmenti target serviti, caratteristiche dell'attività e/o del processo produttivo.

Il legislatore, inoltre, ha prescritto l'indicazione di informazioni obbligatorie e specifiche relativamente a:

- attività di ricerca e sviluppo: trovano già indicazione in Nota Integrativa. Le informazioni aggiuntive da inserire nella Relazione sulla Gestione riguardano l'illustrazione di tali attività e l'indicazione dell'ammontare complessivo dei corrispondenti costi allo scopo di fornire la dimensione quantitativa dei medesimi;
- rapporti con parti correlate: bisogna dare conto delle principali operazioni infragrupo indicando i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Nonostante l'evidente similarità con quanto deve essere indicato in Nota Integrativa, le informazioni esposte nella Relazione vanno oltre la mera esplicitazione del dato contabile poiché comprendono aspetti di natura gestionale riguardanti l'influenza che tali rapporti hanno avuto sulle dinamiche aziendali e sul risultato d'esercizio, nonché sulle motivazioni che hanno condotto allo svolgimento di tali operazioni;
- fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: sono quei fatti, sia positivi, sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio. Con l'illustrazione di questi accadimenti l'informazione di bilancio inizia ad assumere contenuto prospettico, pur se nel momento in cui si redige il bilancio di esercizio essi presentano ormai carattere storico, in quanto trattasi di fenomeni che si sono manifestati nell'intervallo di tempo compreso tra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio.

Gli amministratori debbono informare i fruitori del bilancio circa l'assetto societario e la struttura di governance dell'impresa stessa, questo perché il processo attraverso il quale si formano le decisioni societarie può rappresentare un ineludibile fattore per capire il futuro della società stessa.

È, infine necessario fornire un'evoluzione prevedibile della gestione; tale contenuto prospettico è conseguenza del principio di continuità dell'attività aziendale.

2.4 FUNZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La Relazione sulla gestione è chiamata a fornire un'esauriente analisi della gestione aziendale mediante un'articolata e ampia informativa anche di natura non contabile che permetta la contestualizzazione dei dati di bilancio nell'ambito dell'attività aziendale affinché questi assumano una connotazione qualitativa e una maggior significatività informativa soprattutto prospettica sul prevedibile andamento della gestione stessa.

La Relazione sulla gestione svolge quindi una doppia funzione: integrare le informazioni ritraibili dagli schemi di bilancio e agevolare l'interpretazione dei dati di derivazione contabile.

Le informazioni contenute nella Relazione conferiscono a questo documento un ruolo centrale nella comunicazione esterna d'impresa e lasciano intravedere

l'intenzione del legislatore di renderla il primario strumento di dialogo tra l'organo amministrativo e l'insieme variegato dei suoi stakeholder¹⁶.

Ad oggi, diversa si presenta la funzione della Relazione sulla gestione rispetto a quella della Nota Integrativa, sebbene si possa individuare una sorta di similarità di taluni profili informativi trattati nei due documenti con riferimento alle informazioni sui risultati di bilancio. La differenza tra i due documenti va ricercata nel diverso contenuto delle informazioni divulgate. In merito, la Nota Integrativa si distingue per la diversa caratteristica del messaggio trasmesso in quanto il suo contenuto si basa essenzialmente su approfondimenti relativi alle voci di bilancio. La Relazione sulla gestione, invece, è il documento con il quale gli amministratori delineano i vari aspetti della gestione aziendale, commentando i dati dei prospetti di bilancio con ulteriori precisazioni che vanno ben oltre l'aspetto prettamente contabile. Il management è, infatti, chiamato a fornire ai differenti stakeholder la propria visione soggettiva della situazione aziendale e delle prospettive gestionali mediante un'informativa illustrativa e supplementare dei dati di bilancio.

Dunque, la Relazione sulla gestione, seppure riferita al bilancio, svolge una funzione di "rilettura"¹⁷ dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto

¹⁶ Bruni G., Revisione aziendale e di bilancio, Isedi, Torino p.213

¹⁷ De Sarno M., La Relazione sulla gestione. Ruolo informativo e contenuto della stessa. Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.9-10

Economico affinché il lettore possa conoscere l'andamento della gestione dal punto di vista dell'organo di governo. In quest'ottica l'inserimento di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute negli schemi di bilancio e il completamento di queste con altre informazioni di tipo qualitativo e di natura non contabile confermano la rilevanza informativa della Relazione sulla gestione enfatizzando il ruolo di strumento interpretativo e di conoscenza, anche previsionale del "sistema-azienda"¹⁸.

CAPITOLO 3: IL PRINCIPIO DI REVISIONE (SA ITALIA) N. 720B

3.1 IL PRINCIPIO DI REVISIONE SA 720B

Il principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" è stato predisposto al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified. Tale principio non è stato predisposto né emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board.

Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza con

¹⁸ Menicucci E., La Relazione sulla gestione nel reporting delle imprese. Un percorso di lettura e di indagine ispirato dai Principi IAS/IFRS. FrancoAngeli

il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge. Esso tratta altresì delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente al rilascio della dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle informazioni sopra indicate.

Dal principio in questione, che deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)", al revisore viene chiesto di:

- esprimere un giudizio se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio e se è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili;
- dichiarare se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscano un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

In virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative, sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio.

La dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio non costituisce l'espressione di un giudizio professionale e non è pertanto destinata a fornire alcuna forma di assurance. Tale dichiarazione, infatti, ha l'obiettivo di evidenziare, nella relazione di revisione, eventuali contraddizioni o non concordanze, che possono emergere dalla sola attività di lettura della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, fra il loro contenuto e gli elementi probativi e la documentazione acquisiti per esprimere il giudizio sul bilancio. Pertanto, la lettura della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario per cui il revisore non ha acquisito, nell'ambito della revisione contabile, elementi probativi e documentazione né svolto procedure pertinenti in quanto non necessarie per l'espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe non consentire l'identificazione di errori significativi.

3.2 OBIETTIVO DELLA REVISIONE E RESPONSABILITÀ

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

- formarsi ed esprimere nella relazione un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella

relazione sul governo societario, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge;

- considerare l'esistenza, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, di eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta;

- rilasciare nella propria relazione di revisione una dichiarazione sugli eventuali errori significativi, fornendo indicazioni sulla natura di tali errori, ove presenti¹⁹.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della relazione sul governo societario, nonché della loro conformità alle norme di legge e regolamenti compete agli amministratori. Essi sono inoltre responsabili della completezza e correttezza della relazione sulla gestione.

Il revisore ha la responsabilità relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge. Egli è anche responsabile relativamente al rilascio della dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione

¹⁹ Principio di revisione (SA Italia) 720B: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle informazioni sopra indicate. Il giudizio di coerenza non è un giudizio sulla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della relazione sulla gestione²⁰.

Il revisore deve richiedere agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità per la redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta, per la coerenza del loro contenuto rispetto al bilancio nonché per la conformità di tale contenuto a quanto previsto dalle norme di legge. Il revisore deve richiedere altresì agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità per la completezza e correttezza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta.

3.3 PROCEDURE DI REVISIONE SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il revisore, durante la fase di pianificazione della revisione legale del bilancio, deve svolgere una serie di procedure generali quali acquisire una comprensione generale delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e delle modalità con cui l'impresa rispetta tali norme nella redazione della relazione sulla gestione (a tal fine il revisore può svolgere indagini presso la direzione in merito alle

²⁰ Materiale didattico prof. Marco Giuliani anno accademico 2018/2019

norme di legge, avvalersi della comprensione già acquisita relativamente al settore dell'impresa, al quadro regolamentare e ad altri fattori esterni), concordare con la direzione della società modalità e tempistica di messa a disposizione della relazione sulla gestione e degli eventuali dettagli idonei a permettergli lo svolgimento di quanto previsto dal presente principio.

Al fine della verifica sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione, il revisore, tenendo conto del lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio, deve svolgere le seguenti procedure:

- lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta; il revisore deve unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse in tali relazioni, deve esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio;
- riscontro della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti²¹.

²¹ Principio di revisione (SA Italia) 720B: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

A seguito dello svolgimento delle procedure previste, il revisore può identificare una situazione che a suo avviso potrebbe configurare:

- *Incoerenza*: presenza di informazioni nella relazione sulla gestione che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile;
- *Incoerenza significativa*: incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso;
- *Mancanza di conformità*: assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge;
- *Errore nella relazione sulla gestione*: presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio.

In presenza di uno dei sopracitati casi, il revisore deve discutere tale aspetto con la direzione, ed in particolare con gli amministratori, al fine di comprendere se quanto riscontrato rappresenti effettivamente una incoerenza/mancanza di conformità/errore e se sia quindi necessario che vengano apportate delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile o alla relazione sulla gestione.

Se la direzione, ed in particolare gli amministratori dichiarano che procederanno con la correzione, il revisore deve verificare che la correzione sia stata effettuata.

Nell'ipotesi in cui essi si rifiutano di effettuare la correzione, il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabili delle attività di governance chiedendo che si proceda con la correzione. In tale circostanza qualora essi dichiarino che l'errore verrà corretto, il revisore deve verificare che la correzione sia stata effettuata; qualora invece l'errore non venga corretto, il revisore deve valutare le implicazioni per la propria relazione di revisione e comunicare ai responsabili delle attività di governance le modalità con cui ritiene di formulare il giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione²².

Se il revisore giunge alla conclusione che esiste una difformità e non è in grado di risolvere tale aspetto tramite la comunicazione con i responsabili delle attività di governance, deve considerare l'opportunità di consultarsi con il responsabile degli affari legali della società e valutare il parere legale ottenuto.

In circostanze rare, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio può essere appropriata qualora il rifiuto di apportare una correzione significativa alla relazione sulla gestione e/o ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario può far sorgere dubbi sull'integrità della direzione, ed in particolare sugli amministratori, e dei soggetti

²² Principio di revisione (SA Italia) 720B: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

responsabili delle attività di governance, poiché mette in discussione l'attendibilità degli elementi probativi in generale.

Le possibili incoerenze possono essere legate a:

- differenze tra dati, importi, o commenti forniti in bilancio o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione;
- contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione;
- informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio.

3.4 TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SULLA COERENZA

Il giudizio del revisore sulla relazione sulla gestione può essere di cinque tipi: di coerenza, con modifica, di coerenza con rilievi, di non coerenza, impossibilità di esprimere un giudizio.

La tabella di seguito riportata riepiloga le implicazioni sulla formulazione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità derivanti dall'espressione di un giudizio con modifica sul bilancio.

<i>Tipologia di giudizio sul bilancio</i>	<i>Effetti sul giudizio sulla coerenza</i>
<i>Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio</i>	<i>Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze</i>
<i>Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati</i>	<i>Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze</i>
<i>Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio</i>	<i>Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza</i>
<i>Giudizio negativo</i>	<i>Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza</i>

Tab. 1 – Tipologie di giudizio - Fonte: Principio di revisione (SA Italia) 720B

Un giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio può non avere impatti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità: ad esempio, un simile giudizio dovuto alla mancanza di una particolare informativa richiesta dal quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile può non essere rilevante ai fini del giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario. In altre circostanze, invece, il rilievo per un errore significativo nel bilancio può comportare altresì un rilievo per il medesimo aspetto con riferimento al giudizio sulla coerenza ovvero una mancanza di conformità. Analogamente, qualora il rilievo sul bilancio derivi dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore può non essere in grado di esprimere il giudizio sulla coerenza e sulla conformità a causa di tale impossibilità.

Il giudizio deve essere indicato in apposita sezione della relazione del revisore²³.

Il contenuto è una «mini-relazione» con indicato:

- responsabilità degli amministratori sulla relazione sulla gestione in termini di coerenza e conformità;
- responsabilità del revisore;
- giudizio di coerenza e conformità;
- dichiarazione sugli errori significativi o sulla loro assenza²⁴.

È infine opportuno ricordare che il revisore esercita lo scetticismo professionale, oltre che nello svolgimento della revisione contabile, anche nello svolgimento delle procedure previste dal presente principio per l'espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità.

²³ Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 700: Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile

²⁴ Materiale didattico prof. Marco Giuliani anno accademico 2018/2019

CONCLUSIONE

A conclusione del presente elaborato si ridefinisce la Revisione come parte integrante dell'Economia Aziendale in quanto attraverso l'analisi dei sistemi di controllo studia le diverse classi di fenomeni aziendali. La Revisione indica, quindi, l'esame o controllo di un oggetto volto a verificarne il grado di efficienza, funzionalità, di corrispondenza a determinati requisiti e implica il rilascio di un giudizio. Essa è un controllo prevalentemente retrospettivo mirato a verificare un fenomeno dopo il suo accadimento. Conseguentemente, la revisione non consente di prevenire il verificarsi di errori a meno che la stessa non sia svolta con carattere di continuità e omogeneità, così da generare la diffusione di una cultura tra le parti coinvolte e interessate.

È stata inoltre posta l'attenzione, nel secondo capitolo, su come la crescente complessità dei mercati finanziari, la maggiore competitività nel processo di acquisizione e utilizzazione delle risorse, hanno enfatizzato la generale necessità di disporre di informazioni complete, integrate, affidabili e comparabili sull'andamento aziendale. Con la Relazione sulla gestione, infatti, il legislatore si prefigge di fornire agli users del bilancio un efficace strumento conoscitivo sulla gestione attuale e prospettica dell'azienda. Tale documento è disciplinato a livello nazionale da norme che dettano il contenuto minimo della stessa lasciando agli amministratori un ingente margine di discrezionalità nello scegliere il surplus informativo da rendere noto. Tale allegato di bilancio deve, in virtù della sua

forma discorsiva, raccontare ciò che dell'impresa non è visibile, quelle qualità spesso immateriali per cui l'impresa può distinguersi nel mercato e che negli ultimi anni sono state determinanti del vantaggio competitivo delle imprese più accreditate.

Il legislatore ha incrementato il numero dei profili informativi da trattare all'interno del documento recependo alcune indicazioni provenienti dai principali organismi di regolamentazione contabile internazionale. Tuttavia, risulta evidente, data la peculiarità di ogni singola realtà societaria, che non è stato definito il livello di approfondimento attribuendo così una certa discrezionalità alle aziende nel dare una risposta minima alle richieste della legge.

La qualità è la quantità della comunicazione economico- finanziaria è collegata alla rilevanza della domanda informativa proveniente dagli interlocutori aziendali. Alla luce di quanto emerso nella presente tesi, è importante ricordare che le imprese, data la figura d'impatto del revisore e del suo lavoro che viene particolarmente apprezzato e visto come indicatore di sicurezza, non possono trascurare l'impatto positivo in termini di immagine e credibilità derivante dalla presenza di una figura garante il cui giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio rappresenta il culmine di un accurato lavoro di indagine e controllo di legalità. Di conseguenza ne deriva che la coerenza evidenziata da una persona esterna, competente e professionale quale il revisore è di fondamentale importanza per gli amministratori ed è una base decisionale per gli stakeholders.

BIBLIOGRAFIA

- Allegrini M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria Milano*, Giuffrè P 20
- Bava F., *La revisione del bilancio, dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia*, Giuffrè Editore
- Bruni G., *Revisione aziendale e di bilancio*, Isedi, Torino p.213
- Cane M., *Il bilancio d'esercizio: le informazioni descrittive. Dal modello nazionale al modello IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè p 318
- Caratozzolo M., *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, p.727
- CNDCEC, *La relazione sulla gestione art. 2428 Codice Civile, La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007, Roma 14 gennaio*
- De Sarno M., *La Relazione sulla gestione. Ruolo informativo e contenuto della stessa*. Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.9-10
- Di Stefano G., *Il sistema delle comunicazioni economico-finanziarie nella realtà aziendale moderna*, Giuffrè, Milano
- Marchi L., *Revisione Aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè Editore, 3 edizione

- Menicucci E., *La Relazione sulla gestione nel reporting delle imprese. Un percorso di lettura e di indagine ispirato dai Principi IAS/IFRS.* FrancoAngeli
- Salvioni D. M., *Il bilancio d'esercizio nella comunicazione integrata d'impresa*, Giappichelli, Torino p 43

SITOGRAFIA

- <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>
- http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/2928/art-2428-relazione-sulla-gestione.html?refresh_ce=1
- <https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2428/storia>
- <http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b1dc47ee-4673-4405-9e39-5d81c89f3bb5>
- <https://www.commercialisti.brescia.it/images/Convegno%20Revisione%20Legale%202018-03-22%20-%20La%20relazione%20di%20revisione%20-%20Final.pdf>